



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 12/02/2019

Numero: 0011385

Ufficio: SG - UVIF Ufficio Vigilanza sulla Imparzialità dei Funzionari Pubblici

Dott.ssa Chiara Serpieri
Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Zarino
RPCT

dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli

pec: anticorruzione@pec.aslvc.piemonte.it

Fascicolo UVIF n. 139/2019

Oggetto: Azienda Sanitaria Locale-Vercelli. Presunto conflitto di interessi in riferimento alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti psicologi. Richiesta di parere.

Fatto.

E' pervenuta a quest'Autorità, con nota acquisita al protocollo interno n. 12871/2018, una richiesta di parere da parte delle SS.VV., riguardante un presunto conflitto di interessi in merito ad una procedura concorsuale indetta dalla medesima azienda per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti psicologi presso la Struttura complessa di Psicoterapia.

In particolare, a seguito dell'espletamento della prima prova concorsuale, l'ufficio concorsi dell'ASL in questione ha acquisito una segnalazione anonima che è divenuta oggetto della richiesta dell'attuale parere a quest'Autorità, in merito ad un possibile conflitto di interessi tra il Dott. Bruno Tiranti, nominato Presidente della commissione esaminatrice, già Direttore di Struttura complessa presso altra ASL della Regione Piemonte (ASL di Torino - TO3), nonché componente della Consulta Sanità dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte ed il candidato, Dott. Alessandro Lombardo, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, nonché Presidente della suddetta Consulta.

Con riguardo alla procedura di concorso in questione, dalla documentazione in atti nonché dalle ricerche effettuate è emerso quanto segue:

- in data 8.03.2017 con deliberazione n. 250 del Direttore generale veniva indetto il concorso;
- in data 18.04.2017 il relativo bando veniva pubblicato nella G.U.R.I.;
- in data 31.10.2017 con deliberazione n. 1003 del Direttore generale veniva costituita la commissione esaminatrice;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- in data 23.11.2017 con Determinazione n. 711 veniva disposta l'ammissione al concorso dei candidati (n. 514 candidati);
- in data 20.12.2017 con verbale della commissione esaminatrice n. 1, il Presidente e i componenti, presa visione dei nominativi di cui all'elenco degli ammessi, dichiaravano "la non sussistenza di motivi di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili";
- in pari data, dopo l'espletamento della prova scritta, venivano ammessi alla successiva sessione d'esame, n. 23 candidati, tra cui il Dott. Alessandro Lombardo (v. avviso del 20.12.2017 a firma del Dott. Bruno Tiranti, Presidente della commissione esaminatrice);
- la ASL in questione, ricevuta la segnalazione anonima di cui sopra in data 31.01.2018, decideva di sospendere le successive prove d'esame.

La ASL richiedente ha, infine, evidenziato che il Dott. Bruno Tiranti:

1. è stato collocato in pensione dal 1.10.2017, con conseguente cessazione anche della carica di membro della Consulta regionale;
2. è stato cancellato, previa apposita richiesta, dall'ordine professionale, con decorrenza da gennaio 2018.

Diritto.

Procedura di concorso pubblico per l'assunzione di dirigenti presso l'ASL di Vercelli. Presunto conflitto di interessi nello svolgimento delle funzioni di Presidente della commissione esaminatrice da parte del Dott. Bruno Tiranti.

Ai fini del richiesto parere, va innanzitutto rilevato che, rispetto alle procedure di selezione pubblica ed alle funzioni svolte dalle commissioni di concorso, quest'Autorità già si espressa, in generale, con la deliberazione n. 209 del 01 marzo 2017, richiamando la disciplina posta dall'art. 11, co. 1, del D.P.R. 487/1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Si ritiene, in particolare, estensibile al caso in esame, l'assunto reso da ultimo nella delibera A.N.A.C. n. 1186 del 19 dicembre 2018, secondo cui: "(...) la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale".

Nella stessa delibera l'Autorità ha, altresì, richiamato la Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica, osservando che: "(...) qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità, ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati".

Nel caso di specie il presunto conflitto di interessi concerne il rapporto tra il Dott. Bruno Tiranti, Presidente della commissione esaminatrice, già componente della Consulta Sanità dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte ed iscritto al suddetto ente fino a dicembre 2017 ed il Dott. Alessandro Lombardo, attuale Presidente del Consiglio dell'ordine, nonché del consesso in ambito sanitario, partecipante al concorso.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che il dott. Lombardo è stato nominato Presidente del Consiglio dell'ordine degli Psicologi del Piemonte a seguito delle elezioni per il quadriennio 2014 – 2017, laddove il Dott. Bruno Tiranti è stato consigliere dello stesso ente, con funzioni di tesoriere, nella precedente amministrazione. Dunque i suddetti soggetti appaiono aver amministrato le attività dell'ordine professionale regionale in periodi distinti.

Per quanto concerne la Consulta Sanità, organo di supporto al Consiglio dell'Ordine professionale, la stessa svolge un'attività istituzionale priva di profili gestori, provvedendo in particolare a:

- promuovere i rapporti con organi regionali con compiti di governo nel settore della salute e della prevenzione;
- proporre azioni in merito alla disciplina della psicologia;
- formulare proposte di norme legislative/regolamentari regionali in funzione di una promozione della professione di psicologo.

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che le seguenti circostanze:

1. la partecipazione di due soggetti, rispettivamente in qualità di presidente e di consigliere, al medesimo ordine professionale
2. la partecipazione di due soggetti quali componenti della Consulta Sanità, organo di supporto al Consiglio dell'ordine professionale

non siano di per sé circostanze idonee ad integrare automaticamente un sodalizio di interessi, nel senso sopra chiarito.

Di conseguenza, in base alle informazioni in possesso, non si ravvisa nel caso di specie la sussistenza dell'ipotesi di conflitto di interessi, fermo restando che la verifica in fatto delle dichiarazioni rilasciate dai commissari, ai fini del citato art. 51 c.p.c., spetta alla singola amministrazione, come chiarito dal Consiglio di questa Autorità nella deliberazione n. 209/2017, con la quale è stato, altresì, sottolineato che compete alla stessa l'obbligo di valutare la tipologia degli eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione ed il candidato.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Conclusioni.

In conclusione si ritiene che:

1. ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi tra il Presidente della commissione esaminatrice del concorso e un candidato, il pregresso rapporto, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., presupponga una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e che tale situazione possa ritenersi esistente solo se detto rapporto presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;
2. la fattispecie rappresentata - inerente il presunto rapporto tra il Dott. Bruno Tiranti, Presidente della commissione esaminatrice, già componente della Consulta Sanità dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, nonché iscritto al suddetto ente fino a dicembre 2017 ed il Dott. Alessandro Lombardo, attuale Presidente del Consiglio dell'ordine e del consesso in ambito sanitario, partecipante al concorso - non sembra sufficiente di per sé ad affermare l'esistenza di un rapporto costante e assoluto tale da determinare una situazione di incompatibilità da cui possa sorgere l'obbligo di astensione da parte del Presidente della commissione esaminatrice nel procedimento di valutazione;
3. la pregressa posizione del Presidente della commissione esaminatrice non comporta, dunque, l'automatico obbligo di astensione, ma la necessità di una valutazione della fattispecie concreta da parte dell'amministrazione;
4. qualora il funzionario interessato sia indotto, per decisione autonoma o per decisione dell'amministrazione, ad astenersi dal procedimento, tale astensione deve essere completa, riguardando tutti gli atti del procedimento.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 gennaio 2019, ha deliberato l'archiviazione della segnalazione in oggetto e la comunicazione ai richiedenti delle osservazioni di cui sopra.

Presidente f.f.

Francesco Merloni